

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6102 del 29/11/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA "MIRILLO LINA, POI WALTER ED ANDREA SOCIETÀ AGRICOLA". ATTIVITA': "ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE" SVOLTA IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA ZAPPAROLA N. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6391 del 28/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA "MIRILLO LINA, POI WALTER ED ANDREA SOCIETÀ AGRICOLA".

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE" SVOLTA IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA ZAPPAROLA N. 30.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Besenzone prot. n. 3180 del 25/08/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 139156 del 25/08/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento abilitativo relativo al Permesso di Costruire ed alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, per la "ristrutturazione generale del centro zootecnico" sito in Comune di Besenzone (PC), via Zapparola n. 30, presentato dalla Ditta "Mirillo Lina, Poi Walter ed Andrea Società Agricola" (P.I. 00886300334 - attività: allevamento di bovini da latte), comprendente l'endoprocedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- con la medesima nota prot. ARPAE n. 139156/2022 è stata trasmessa la documentazione relativa all'intervento di cui trattasi;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "Mirillo Lina, Poi Walter ed Andrea Società Agricola", comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Zapparola";

- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 141804 del 31/08/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento dell'istanza;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Besenzone, con nota prot. n. 147793 del 09/09/2022 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa, relativamente alla matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 3780 del 12/10/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 167565 del 12/10/2022, il Suap del Comune di Besenzone ha chiesto alla ditta, in Conferenza dei Servizi, la documentazione integrativa richiesta dagli enti partecipanti, ed ha contestualmente informato che l'Azienda USL di Piacenza, con nota acquisita al prot. Suap n. 3778 del 12/10/2022, ha comunicato la conformità dell'intervento;
- con nota prot. n. 3971 del 02/11/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 179369 in pari data, il Suap del Comune di Besenzone ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 4116 del 11/11/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 185602 in pari data, il Suap del Comune di Besenzone ha trasmesso la documentazione volontaria a rettifica delle integrazioni trasmesse con la sopra citata nota prot. 179369/2022;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 190807 del 21/11/2022, la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione volontaria;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (Attività n. 10 del 16/11/2022 Sinadoc n. 29365/2022), risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione e dal servizio igienico a disposizione dei dipendenti, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente potenzialità pari a 7 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 8 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 8 A.E.);
- i reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Zapparola";

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (Attività n. 8 del 24/11/2022 Sinadoc n. 29365/2022), risulta che:

- a. l'attività di allevamento di bovine da latte è svolta nello stabilimento in oggetto (cod ausl 003PC048) e si colloca in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 31039 del 11/03/2022 prot n. 41419, è pari a 399 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: 180 capi
 - Rimonta: 175 capi
 - Vitelli: 44 capi
- c. per la conservazione degli effluenti l'azienda dispone, ad oggi, anche di concimaie e vasche posti fuori dal centro aziendale, in comune di Besenzone loc. Balestrieri (denominati podere Inghiaia e podere Fondone);
- d. attualmente la ditta cede parte degli effluenti prodotti ad un impianto di biogas;
- e. l'intervento in progetto consiste in:
 - copertura dei paddock esistenti, attraverso la realizzazione di una struttura in elementi in prefabbricato di acciaio zincato, che verranno trasformati in una zona di stabulazione attrezzata con n. 60 cuccette e robot di mungitura;
 - realizzazione di struttura in ampliamento, lungo il lato est della stalla esistente, atta ad ospitare n. 120 cuccette con relative corsie di riposo, alimentazione e foraggiamento e n° 2 robot di mungitura. La parte nord dell'edificio sarà destinata a deposito/ricovero attrezzature.
- f. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 431 capi (corrispondente a 178,4 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 197 capi
 - Capi da rimonta: 184 capi
 - Vitelli: 50 capi
- g. dai ricoveri ove la stabulazione è su cuccette viene asportato, tramite raschiatori, una miscela di liquame e letame che defluisce tramite ruspette nelle vasche poste in testa alle stalle (coefficiente di produzione reflui utilizzato pari a 35 mc/t p.v.);

h. è presente un impianto di separazione degli effluenti zootecnici del tipo "a compressione elicoidale" per il quale viene indicata un'efficienza pari al 14% sul t.q.;

i. per la conservazione dei liquami l'azienda dispone delle attuali vasche aziendali e di un nuovo contenitore, in progetto, oltre alle vasche poste fuori dal centro aziendale site in comune di Besenzone loc. Balestrieri (denominati podere Inghiaia e podere Fondone), situate a distanza inferiore a 3 Km, disponibili in affitto sino al 10/11/2023;

j. i contenitori dei liquami indicati come disponibili nel progetto in esame non hanno capacità complessiva sufficiente a mantenere i reflui per i 180 giorni previsti dall'art. 12 comma 3 del Reg.to Reg.le n. 3/2017, bensì è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta in oggetto, con la quale viene attestato di possedere le condizioni agronomiche indicate al comma 5 dell'articolo citato: "La capacità di stoccaggio è ridotta a 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della Superficie Agricola Utilizzata disponibile per lo spandimento";

k. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 31039 hanno superficie complessiva pari a 116.07.00 Ha, sufficiente ad accogliere i reflui che verranno prodotti dall'allevamento, ovvero rispetta quanto previsto dagli artt. nn. 15 e 37 del Regolamento;

l. è stata verificata la coerenza dell'azienda alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017, fermo restando il rispetto delle condizioni operative e strutturali dichiarate al momento della presentazione del progetto;

Atteso che:

- con nota prot. n. 1872890 del 15/11/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. n. 10233 del 01/09/20221, acquisita al prot. ARPAE n. 143396 del 02/09/20222: parere favorevole al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico indiretto S1, tramite canale privato, di acque reflue domestiche nel Canale Consortile "Zapparola", con prescrizioni;
 - nota del Comune di Besenzone prot. n. 4154 del 14/11/2022 (trasmessa con nota prot. n. 4155 del 14/11/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 186600 in pari data): Autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" afferente al Canale Consortile "Zapparola", con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "MIRILLO LINA, POI WALTER ED ANDREA SOCIETÀ AGRICOLA", (P.I. 00886300334), per l'attività di "allevamento di bovini da latte" nel centro zootecnico sito in Comune di Besenzone, via Zapparola n. 30 (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale aziendale privato" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Zapparola";
- art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione preventiva* per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale

aziendale privato” afferente al Canale del Consorzio di Bonifica “Zapparola”, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l’impianto;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell’impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) deve essere predisposto un pozzetto di controllo posto prima dell’immissione dei reflui nel corpo idrico recettore, che dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui da parte delle autorità competenti;
- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento. In particolare con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e l’espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff; inoltre almeno una volta all’anno deve essere eseguito il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- e) l’immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere progettato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all’impianto di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Besenzone, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell’imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all’inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell’impianto;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone, all’ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l’aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”. Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l’uso dei terreni;
- b) almeno 90 giorni prima della data di scadenza del contratto di affitto dei fondi agricoli sui quali insistono alcuni contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, la ditta dovrà trasmettere il rinnovo dei titoli di disponibilità di tali contenitori. Nel caso non venissero rinnovati tali contratti, entro la medesima data, la ditta dovrà trasmettere, al fine della modifica dell’AUA, la documentazione con la quale si dimostri che il nuovo assetto di gestione aziendale garantisca l’adeguatezza dei contenitori di stoccaggio, in relazione ai liquami prodotti dall’allevamento, così come disposto dal Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c) la ditta deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicaia al terzo anno) o cereali autunno-vernini. Nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, la ditta dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami, sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni previsti dall’art. 12 comma 3 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- d) la ditta deve mantenere in efficienza l’impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei liquami. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell’impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all’A.R.P.A.E, (S.A.C. e Servizio Territoriale);
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

4. di fare salvo che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di

trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

5. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Besenzone per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Besenzone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

7. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.